

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 28 maggio 2020

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche in qualità di capogruppo)

e

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

premesso che

- il Piano d'Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2018-2021 (di seguito Piano), ambisce a mantenere una solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore per costruire il primo Gruppo Bancario in Europa;
- tra gli strumenti del Piano, finalizzati anche al contenimento dei costi, è prevista una semplificazione societaria nel cui ambito si inquadra la fusione per incorporazione di Banca IMI S.p.A. (BIMI) in Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) che avrà efficacia giuridica indicativamente entro il mese di luglio 2020;
- l'incorporazione rappresenta un'opportunità per apportare innovazione ed efficienza nell'ambito della Divisione Corporate & Investment Banking e più in generale del Gruppo, attraverso la semplificazione e il rafforzamento di alcune aree strategiche nonché la revisione del modello di business, operativo e dell'architettura IT;
- l'operazione verrà realizzata adottando soluzioni organizzative e un modello di business che consentiranno di preservare peculiarità e valore nonché di consolidare l'attuale posizione di mercato vantata da BIMI nell'Investment Banking, nella Structured Finance e nei capital markets;
- l'operazione societaria, che avverrà con attenzione alle risorse interessate, alla loro professionalità e alla clientela, sarà supportata da una adeguata campagna di comunicazione e piena continuità del servizio;
- ISP, anche nella qualità di Capogruppo, con lettera del 22 maggio 2020 - che qui si dà per integralmente trascritta - ha pertanto provveduto, anche per conto di BIMI, a fornire alle OO.SS. la comunicazione di avvio della procedura prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;

si conviene quanto segue

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. per effetto dell'operazione, a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'incorporazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro del personale dipendente da BIMI proseguirà senza soluzione di continuità con ISP;
3. fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 4, detto Personale sarà destinatario delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso ISP, e più in particolare:
 - in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l'azienda di provenienza sulla base delle regole attuative dell'accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;

- ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale interessato mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione.
 - per il Personale destinatario di forme di Previdenza complementare a prestazione definita, il periodo di servizio prestato presso ISP - ai sensi delle previsioni dei regolamenti/statuti degli specifici regimi - sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di iscrizione alle stesse per il conseguimento del diritto a pensione e della relativa misura. La continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione riconosciuta al Personale incorporato è pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni dell'accordo 12 ottobre 2017 (così come integrato anche dagli accordi 21 dicembre 2017 e 29 maggio 2019);
 - sono fatte salve le peculiarità rinvenienti da contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito dei differenti percorsi di armonizzazione;
 - sono applicate le condizioni agevolate tempo per tempo vigenti, comuni a tutto il Gruppo;
 - per quanto attiene a ferie, ore accumulate nella banca delle ore, ex festività e permessi ex art. 100 CCNL 31 marzo 2015, come rinnovato dall'Accordo 19 dicembre 2019, ISP subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
 - è garantita continuità nel rapporto di lavoro part time, già in essere alla data dell'incorporazione, alle stesse condizioni pattuite;
4. così come precisato nel capitolo 10 del Protocollo del 15 novembre 2017, in tutte le operazioni cui risulti applicabile l'art. 47 della L. 428/1990, al Personale incorporando appartenente al "perimetro ex Banche Venete" già in servizio alla data del 25 giugno 2017 si applicano, per "effetto di sostituzione" della normativa di secondo livello, tutte le disposizioni contenute nel medesimo Protocollo;
5. l'accennata fusione rientra nel processo di semplificazione del modello operativo derivante dall'ottimizzazione della strategia distributiva, le conseguenti sinergie saranno riassorbite nell'ambito del Gruppo, e la collocazione delle persone avverrà tenendo conto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, secondo le previsioni del Piano e con applicazione della mobilità territoriale e professionale tempo per tempo vigente;
6. il processo di integrazione sarà oggetto di apposita informativa alle Delegazioni di Gruppo prevedendo, a richiesta delle stesse, momenti di verifica circa le ricadute sul personale conseguenti l'operazione.

*** **

Le Parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto riguardanti la fusione per incorporazione di BIMI in ISP.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Firmato digitalmente